



## COMUNE DI VERRUVA SAVOIA

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

VALESIO GIUSEPPE	SINDACO	P
BAZZANO ANDREA	CONSIGLIERE	P
MASOERO DAVIDE	CONSIGLIERE	P
GRAZIANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
GALLESE MASSIMO	CONSIGLIERE	P
RIGALDO MANUELA	CONSIGLIERE	P
MONCHIETTI LIDIA	CONSIGLIERE	P
BOSSO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
MOSCOLONI PAOLA	CONSIGLIERE	P
VITTONI UGO	CONSIGLIERE	P
CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
TORCHIO SILVANA	CONSIGLIERE	P
CAULA MASSIMO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA ROSETTA GAMBINO

Si dà atto che entra in aula il consigliere comunale Bosso Giovanni, pertanto risultano presenti n. 13 consiglieri.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione ed evidenzia le aliquote che l'Amministrazione propone di adottare per l'anno 2013. Fa presente, inoltre, che il gruppo di maggioranza ha proposto un emendamento, acclarato al protocollo n. 2724 del 12/07/2013, inerente, non le aliquote proposte, bensì una più dettagliata descrizione delle tipologie degli immobili soggetti all'imposta.

Terminata la relazione invita i presenti al dibattito.

Interviene ed ottiene la parola il capogruppo di minoranza Dott. Ugo Vittone il quale dichiara che il Comune di Verrua Savoia poteva applicare le aliquote minime, al fine di dare un segnale positivo ai cittadini. Prende atto che la politica adottata da questa Amministrazione non va in questa direzione.

Il Sindaco risponde e specifica che le aliquote proposte sono state ben ponderate dall'Amministrazione. Si è reso indispensabile una attenta programmazione tributaria e pur garantendo il mantenendo gli equilibri di bilancio sono state concesse delle agevolazioni tributarie ai possessori di immobili abitativi concessi in uso gratuito a figli e genitori, ai possessori di immobili produttivi di servizi anche commerciali, nonché ai possessori di immobili locati.

A questo punto il Sindaco mette in votazione il testo dell'emendamento proposto dalla maggioranza e così riportato:

- alla voce "Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili" aggiungere **"non contemplate nelle voci successive"**

- alla voce "Aliquota per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a genitori e figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente" aggiungere **"e relative pertinenze"** dopo "unità immobiliare abitativa"

- Alla voce "Aliquota per gli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno" sostituire con **"Aliquota per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata per più di sei mesi nell'anno di competenza"**

Alla voce "Aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione" sostituire con **"Aliquota agevolata per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concesse in locazione per più di sei mesi nell'anno di competenza"**.

Il testo dell'emendamento sopra evidenziato, con in grassetto le modifiche proposte, viene posto in votazione con il seguente risultato :

presenti n. 13

votanti n. 13

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 4 (Ugo Vittone, Castelli Mauro, Caula Massimo, Torchio Silvana)

astenuti n. 0

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Approva il testo dell'emendamento. Pertanto la proposta di deliberazione viene adeguata con le modifiche approvate.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*"

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che "**Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013", modificato dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali** di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 381 legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012 ;

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria"

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione

dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (G.U. n. 117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013.

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche :

**1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

**a) abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

**2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

**3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).**

**4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :**

**a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;**

**b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;**

**5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione; ,**

**6) la riserva allo Stato**, il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, **non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.** Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni

**7) moltiplicatori rendite catastali:**

**65 (dal 1 gennaio 2013)** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie

speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

**8)** I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

VISTO il comma 13-bis, art. 13, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che :

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.** Il versamento della **seconda rata** di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**

VISTO l'art. 1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013", il quale stabilisce che :

*"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»", pertanto entro il 30 settembre 2013 ;*

CONSIDERATO che :

- Il Comune di Verrua Savoia rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e che, pertanto, a partire dall'01/01/2013 è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31 del Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011;
- La predetta circostanza rende indispensabile un'attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del Patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune, oltre che all'individuazione di tagli sulle spese;
- A tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte entrate correnti del Bilancio di previsione per l'anno 2013 e gli esercizi successivi al finanziamento della spesa corrente.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili;

TENUTO CONTO ANCHE che i combinati disposti dei regimi di tassazione IRPEF ed IMU sui fabbricati producono una disparità di trattamento fiscale ricadente sui contribuenti ed una conseguente ricaduta sulle entrate comunali;

TENUTO CONTO INOLTRE che si ritiene doveroso concedere agevolazione tributaria agli immobili abitativi concessi in uso gratuito a figli o genitori nonché agli immobili produttori di servizi, anche commerciali, alla popolazione;

TENUTO CONTO INFINE delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno :

- **MODIFICARE PER IL 2013** le aliquote dell'imposta municipale propria, come di seguito riportato :

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili non contemplate nelle voci successive	0,85%
Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze	0,40%
Aliquota per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in uso gratuito a genitori e figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente	0,76%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata per almeno sei mesi nell'anno di competenza	0,95%
Aliquota agevolata per immobili di categoria catastale C1, C3; C4, C5	0,76%
Aliquota agevolata per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessi in locazione per più di sei mesi nell'anno di competenza.	0,80%

Il Sindaco pone in votazione il testo della deliberazione comprensiva dell'emendamento approvato.

Il consigliere di minoranza Dott. Ugo Vittone annuncia la motivazione del suo voto precisando che il voto contrario è riferito al testo complessivo e non ai singoli punti in quanto alcuni sono condivisibili.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Ugo Vittone, Castelli Mauro, Caula Massimo, Torchio Silvana)

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di **determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" **anno 2013** :

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, i terreni e le aree edificabili non contemplate nelle voci successive	0,85%
Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze	0,40%
Aliquota per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessa in uso gratuito a genitori e figli, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente	0,76%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%

Aliquota per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze tenuta a disposizione e non locata per almeno sei mesi nell'anno di competenza	0,95%
Aliquota agevolata per immobili di categoria catastale C1, C3; C4, C5	0,76%
Aliquota agevolata per l'unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concessi in locazione per più di sei mesi nell'anno di competenza.	0,80%

**3. di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:****

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**b) la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;**

**5. di considerare assimilate alle abitazioni principali le seguenti categorie di immobili:**

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

**6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 26/09/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 21/12/2012 regolarmente pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze;**

**7. di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;**

**8. di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 7), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza al 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze ;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali;

Visto il quarto comma dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Con 9 Voti favorevoli, contrari 0, astenuti n. 4 (Vittone Ugo, Caula Massimo, Castelli Mauro Giuseppe, Torchio Silvana) su n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to VALESIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 22.07.2013

Verrua Savoia, 22.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addi' 22.07.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Rosetta Gambino

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Verrua Savoia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

**Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)**